



FAQ

Sostegno al reddito

Sommario

Requisiti per la presentazione della domanda	2
Eventi sospensivi	4
Istruttoria.....	5
Certificazione Unica	8

Requisiti per la presentazione della domanda

1. Con quale tipologia di contratto devo aver lavorato per poter presentare la domanda di Sostegno al reddito a Forma.Temp?

Per presentare la domanda di Sostegno al reddito è necessario aver lavorato tramite Agenzia per il Lavoro con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato.

2. Come si riconosce un contratto di lavoro in somministrazione?

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:

- un'Agenzia per il Lavoro (somministratore)
- un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore)
- il lavoratore.

Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore.

Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (Agenzia per il Lavoro, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.

L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro iscritte in un apposito Albo informatico presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

3. Per il calcolo del requisito dell'anzianità lavorativa è possibile considerare anche contratti diversi da quello in somministrazione?

No. I giorni utili al raggiungimento del requisito devono essere stati svolti esclusivamente con uno o più contratti in somministrazione di lavoro.

[Modificato il 22/08/2022]

4. La prestazione può essere richiesta più volte nel corso del medesimo anno?

Sì, la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti necessari (giorni lavorati e giorni di disoccupazione). Ovviamente i giorni (tutti o in parte) già conteggiati per presentare una prima domanda non possono essere utilizzati nuovamente per presentare una domanda successiva.

5. Ai fini della presentazione della domanda di Sostegno al reddito, qual è l'ultimo giorno effettivo di lavoro da inserire?

L'ultimo giorno di lavoro è di norma presente nel cedolino paga, alla voce "Data cessazione" e corrisponde all'ultimo giorno di lavoro effettivo con contratto di somministrazione di lavoro.

[Modificato il 22/08/2022]

6. Qualora presentassi la domanda di Sostegno al reddito dopo essere stato inserito in una procedura per Mancanza di Occasioni di Lavoro (art. 25 CCNL) quale considero come ultimo giorno di lavoro effettivo?

L'ultimo giorno effettivo di lavoro, da considerare ai fini del computo dei requisiti Sar, è l'ultimo giorno di contratto a tempo indeterminato con l'Agenzia per il Lavoro.

[Modificato il 22/08/2022]

7. Se prima della cessazione del contratto di lavoro in somministrazione sono stato posto in procedura MOL, ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore, quali buste paga devo presentare ai fini dell'attestazione del requisito dell'anzianità lavorativa?

Nel caso suindicato occorre allegare anche le buste paga relative al periodo di procedura ex art. 25: nel caso in cui detti documenti non dovessero riportare il riferimento alle giornate lavorative, saranno prese in considerazione, ai fini del computo, le giornate INPS.

[Modificato il 22/08/2022]

8. Se concluso il contratto di lavoro in somministrazione, interrompo i 45 giorni di disoccupazione svolgendo un'altra attività lavorativa, posso comunque presentare la domanda Sar?

Sì, è possibile se il periodo di 45 giorni di disoccupazione è interrotto per un massimo di 7 giorni effettivi e continuativi di lavoro. Il conteggio del requisito di disoccupazione verrà effettuato tenendo conto dei giorni maturati prima e dopo il contratto di lavoro che ha comportato l'interruzione del periodo di disoccupazione.

[Modificato il 22/08/2022]

9. Come individuo il periodo di 12 mesi entro il quale devo aver maturato il requisito dell'anzianità lavorativa?

Il periodo di 12 mesi si conteggia a ritroso, a partire dalla data cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione.

Esempio:

- Ultimo giorno di lavoro in somministrazione: 28/06/2022
- Periodo di 12 mesi: 28/06/2022 - 29/06/2021

[Modificato il 22/08/2022]

10. In caso di dimissioni volontarie posso accedere alla prestazione?

In caso di dimissioni non può essere erogata la prestazione Sar.

In caso di dimissioni per "giusta causa" il richiedente può aver accesso alla prestazione allegando all'istanza la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.

[Modificato il 22/08/2022]

Eventi sospensivi

1. In costanza di rapporto di lavoro in somministrazione, quali sono gli eventi utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità lavorativa, necessaria al riconoscimento della prestazione?

Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.

2. Cosa succede nel caso di eventi sospensivi, intervenuti prima della fine del contratto di lavoro e che si sono protratti oltre l'ultimo giorno di lavoro?

In questo caso i termini per la presentazione decorrono dalla data conclusiva dell'evento sospensivo. Mentre ai fini della maturazione dell'anzianità lavorativa si deve considerare l'ultimo giorno di lavoro in somministrazione.

Esempio:

- ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 30/06/2022
- data fine evento sospensivo: 15/07/2022
- periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 30/06/2022 – 01/07/2021
- giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 15/07/2022.

[Modificato il 22/08/2022]

3. Cosa succede ai fini della presentabilità della domanda se un evento sospensivo inizia e termina in costanza di rapporto di lavoro?

In questo caso l'evento sospensivo non produce alcun effetto ai fini della presentabilità della domanda e pertanto deve essere considerato l'ultimo giorno di lavoro in somministrazione.

[Modificato il 22/08/2022]

Istruttoria

1. Il modulo di domanda deve essere sempre inviato tra i documenti richiesti?

Sì, il modulo di domanda, unitamente a tutti gli altri documenti richiesti, è essenziale ai fini della presentazione dell'istanza. Completato l'inserimento dei dati su FTWeb, il modulo deve essere: scaricato, stampato e sottoscritto con firma autografa, scansionato e allegato a sistema.

[Modificato il 22/08/2022]

2. Nel caso in cui mi dimentichi di inviare il modulo di domanda o io non lo abbia sottoscritto oppure non lo abbia sottoscritto con firma autografa, mi verrà chiesto di inviare la documentazione mancante o carente ad integrazione?

No. Nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente; pertanto, la domanda è considerata improcedibile d'ufficio e nessuna richiesta integrazione o altra segnalazione verrà inviata al richiedente.

[Modificato il 22/08/2022]

3. Se ho una Carta d'Identità Elettronica (CIE) posso inviarla a comprova sia del documento di identità sia del Codice Fiscale?

Sì, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.

4. In alternativa all'Estratto Conto Previdenziale INPS posso inviare un altro documento (ad esempio C2 storico professionale, attestazione di disoccupazione, DID)?

No, l'unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l'Estratto Conto Previdenziale INPS.

5. Quale data di emissione deve riportare l'Estratto Conto Previdenziale INPS?

L'Estratto Conto Previdenziale INPS deve essere emesso a partire dal 106° giorno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

[Modificato il 22/08/2022]

6. Se ho interrotto i 45 giorni di disoccupazione per svolgere un'altra attività lavorativa devo allegare anche le buste paga relative?

No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto/i di lavoro in somministrazione. L'interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l'estratto conto previdenziale.

7. Rispetto all'invio delle coordinate bancarie ai fini del riconoscimento dell'importo, cosa si intende per documento rilasciato della banca/posta riportante l'IBAN e attestante la titolarità dello stesso in capo al richiedente la prestazione?

Si tratta di un documento, rilasciato dall'istituto presso il quale è attivo il conto corrente o scaricato dal servizio di home banking, riportante le coordinate bancarie "IBAN" e attestante la titolarità del conto corrente in capo al richiedente la prestazione. Il documento deve riportare il logo dell'istituto finanziario e/o il timbro e la firma di un funzionario, in modo da accertare l'esatta provenienza dello stesso, oltre a tutti gli altri dati completi relativi a Nome e Cognome del richiedente, stringa IBAN e denominazione istituto.

Tra i documenti che attestano la titolarità del conto è consentito inviare, a titolo esemplificativo: il frontespizio dell'estratto conto trimestrale dei movimenti bancari (avendo cura di oscurarli, al fine di rendere visibile solo i dati utili alla verifica della titolarità dell'IBAN indicato); la lettera con cui l'istituto ha comunicato l'apertura del conto oppure, nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di IBAN, la fotocopia (solo fronte) della carta riportante tutti i dati richiesti.

[Modificato il 12/08/2024]

8. Non sono titolare di un conto corrente bancario o postale, posso indicare una diversa modalità di pagamento?

No, dal 1° marzo 2023, l'unica modalità di pagamento ammessa è il bonifico su conto corrente bancario o postale.

Se il richiedente non è titolare di un C/C bancario o postale, ma è titolare di una carta prepagata dotata di IBAN, potrà ricevere il bonifico allegando la fotocopia (solo fronte) della carta, riportante i dati nome/cognome/stringa IBAN/nome ente di emissione.

[Inserito il 1/03/2023]

9. Cosa si intende per "invio fuori termine" della domanda?

L'invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione o dalla data di fine dell'evento sospensivo (se intervenuto).

[Modificato il 22/08/2022]

10. Se l'istruttoria della domanda viene sospesa per una richiesta di integrazioni quanto tempo ho per inviare la documentazione richiesta?

In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.

11. Se integrando la mia domanda, a seguito di sospensione, dimentico di allegare uno o più documenti oppure allego il documento sbagliato il Fondo sospenderà nuovamente l'istruttoria?

No, la procedura prevede una sola richiesta di sospensione.

[Modificato il 22/08/2022]

12. Come posso inviare l'integrazione?

L'integrazione deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma FTWeb.

Non vengono prese in considerazione integrazioni non richieste dal Fondo e inviate tramite l'utilizzo di canali alternativi (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza).

[Modificato il 22/08/2022]

13. Nel caso in cui la mia domanda per accedere al Sostegno al reddito venga respinta, posso presentare ricorso?

Ad eccezione delle fattispecie che danno luogo all'improcedibilità della domanda in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma.

Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo presidenza@pec.formatemp.it.

Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.

L'indirizzo PEC deve sempre essere riconducibile al ricorrente o allo sportello sindacale.

[Modificato il 1/03/2023]

14. Quali sono le fattispecie che danno luogo all'improcedibilità della domanda?

Si elencano le fattispecie:

- Modulo privo di firma
- Modulo privo di firma autografa
- Istanza priva del modulo di domanda
- modulo di domanda riconducibile a un soggetto diverso dal richiedente
- istanza inviata prima del periodo di presentabilità

- istanza presentata fuori termine
- istanza presentata prima dei termini previsti, decorrenti dalla data di cessazione dell'evento sospensivo
- istanza già presentata ed evasa per il medesimo periodo lavorativo.

[Inserito il 22/08/2022]

Certificazione Unica

1. La somma erogata dal Fondo è soggetta a tassazione?

Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.

Pertanto, in caso di accoglimento della domanda, il Fondo emette Certificazione Unica (CU) l'anno successivo alla liquidazione della somma.

[Modificato il 22/08/2022]

2. In che modalità viene inviata la CU?

Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.

3. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno mi venisse erogata più volte la prestazione di Sostegno al reddito, riceverei una CU per ogni somma riconosciuta?

Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.